

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN *DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI*

## REGOLAMENTO

### Art. 1 – Sede amministrativa.

Il Dottorato di ricerca in *Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti* ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo.

### Art. 2 – Ambito di ricerca e tematiche scientifiche.

I temi di ricerca riguardano l'intero ambito, complesso e interdisciplinare, dei diritti umani secondo le diverse metodologie presenti nei settori scientifico-disciplinari interessati: filosofia del diritto, storia del diritto, diritto internazionale, economia politica, filosofia politica, storia contemporanea, diritto penale, diritto pubblico e amministrativo, diritto tributario, diritto processuale. In particolare, il progetto culturale del dottorato affronta i problemi di tutela interna e internazionale dei diritti umani, i problemi della giustizia internazionale, le tematiche generali della bioetica, dell'ecologia, dell'allocazione delle risorse, dell'immigrazione, della sicurezza, della politica economica, della giustizia fiscale, della guerra e degli interventi umanitari, nonché le tematiche filosofiche e teorico-giuridiche a questi connessi.

### Art. 3 – Attività didattica.

1. L'attività didattica del dottorato si compone di:

- (a) *Corsi di dottorato*. I Corsi di dottorato sono di due tipi: Corso introduttivo e Corsi di Teoria e pratica dei diritti umani I e II. Il Corso introduttivo si svolge tra novembre e dicembre, ed è destinato ai soli dottorandi di primo anno. Riguarda in particolare tematiche metodologiche. I Corsi di Teoria e pratica dei diritti umani I e II si svolgono rispettivamente a febbraio-marzo e a giugno-luglio; sono destinati a tutti i dottorandi, e vertono ogni anno su tematiche diverse relative alla teoria e alla evoluzione della pratica dei diritti.
- (b) *Winter e Summer School*. La Winter e la Summer School consistono in cicli di seminari della durata di una settimana, su temi di attualità afferenti al progetto culturale del dottorato. La Winter School si svolge normalmente a febbraio, mentre la Summer School si svolge normalmente a giugno. Sono destinate a tutti i dottorandi, e aperte alla partecipazione di iscritti esterni e uditori.
- (c) *PhD Workshop*. Il PhD Workshop raccoglie relazioni di dottorandi del Dottorato in *Diritti Umani* e di altri dottorati, soprattutto di altre Università. L'organizzazione del PhD Workshop è a cura dei dottorandi del secondo anno, tra cui vengono individuati due responsabili. Si svolge tra ottobre e novembre, ed è destinato a tutti i dottorandi.
- (d) *Seminari*. Durante tutto il corso dell'anno si svolgono inoltre seminari su temi afferenti al progetto culturale del dottorato, destinati a tutti i dottorandi.

2. Il coordinatore o il vice coordinatore, individuato in seno al collegio dei docenti ai sensi del Regolamento dei corsi i Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, curerà l'organizzazione e la correlata pubblicità delle attività didattiche nel sito internet del Dottorato. In questo compito il coordinatore o il vice-coordinatore si avvalgono di una commissione didattica, appositamente istituita.

3. Il collegio dei docenti può prevedere modalità di verifica dell'apprendimento per ciascuna delle attività didattiche su indicate.

4. Ai dottorandi può essere chiesto di partecipare in modo attivo all'attività didattica, ad esempio svolgendo il ruolo di discussant nei seminari, introducendo parte del materiale didattico, organizzando workshops, ecc.

5. La partecipazione a tutte le attività didattiche su indicate è strettamente obbligatoria. Le assenze possono essere giustificate solo per gravissimi e certificati motivi. In nessun caso potrà essere giustificato un numero eccessivo di assenze.

6. Gli stessi obblighi didattici si applicano a tutti i dottorandi, indipendentemente dal luogo di residenza, con la sola eccezione dei dottorandi di università straniere in convenzione, per i quali il collegio dei docenti può prevedere obblighi didattici diversi.

#### **Art. 4 – Attività di ricerca.**

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca costituisce, insieme alla partecipazione alle attività didattiche, il compito principale del dottorando, e costituisce un impegno compatibile solo con quanto previsto dal regolamento generale di ateneo.

2. Nello svolgimento dell'attività di ricerca, è onere dei dottorandi mantenersi in contatto con il proprio tutor, aggiornandolo su progressi e difficoltà.

3. Gli adempimenti minimi per l'attività di ricerca sono i seguenti:

(a) *Relazione pubblica sullo stato di avanzamento della ricerca.* I dottorandi del secondo e del terzo anno devono tenere una relazione pubblica sullo stato di avanzamento della propria ricerca. Le relazioni si svolgeranno secondo un calendario definito all'inizio del nuovo ciclo di dottorato (novembre). La partecipazione al Workshop può sostituire la relazione.

(b) *Redazione della tesi di dottorato.* Entro il primo anno i dottorandi dovranno aver redatto: (i) una bibliografia ragionata; (ii) una relazione, anche sintetica, sullo stato dell'arte relativo al tema della tesi; (iii) un indice ragionato dell'intera tesi e/o un capitolo. Entro il secondo anno, i dottorandi dovranno aver redatto: (i) l'indice ragionato; (ii) due capitoli della tesi.

4. A partire dal secondo anno, i dottorandi sono sollecitati a partecipare a convegni e workshop, sia come uditori che come relatori, e a pubblicare almeno un articolo.

#### **Art. 5 – Attività didattica integrativa.**

Ai dottorandi può essere richiesto di svolgere attività didattica integrativa (seminari nell'ambito di corsi universitari, preparazione di test, ecc.) non oltre i limiti stabiliti dalle norme in vigore, e comunque per non più di 40 ore annue. Un rendiconto dell'attività didattica integrativa andrà allegato alla relazione per il passaggio d'anno.

## **Art. 6 – Soggiorni all'estero.**

1. Ogni dottorando è tenuto a svolgere un anno di ricerca all'estero. I periodi di ricerca all'estero devono essere effettuati preferibilmente nei primi due anni di corso. Ciascun soggiorno deve essere espressamente concordato con il tutor e autorizzato dal coordinatore o, se superiore ai sei mesi, dal Collegio docenti.
2. I periodi di ricerca all'estero non cause di giustificazione per assenza ai Corsi di dottorato I e II, e alle Winter e Summer Schools.
3. Durante il periodo di ricerca all'estero è autorizzata l'assenza del dottorando al PhD Workshop e agli altri seminari.

## **Art. 7 – Distribuzione dei crediti.**

1. L'attività del corso di dottorato è organizzata in 60 crediti formativi (cfu) annuali, suddivisi fra le attività di didattica e di ricerca.
2. Per essere ammessi all'anno successivo è necessario ottenere almeno 50 cfu.
3. I cfu di attività didattica sono così distribuiti:
  - 10 cfu per il corso introduttivo (se non si svolge il primo anno, il corso introduttivo può essere recuperato nel secondo anno);
  - 3 cfu per il PhD Workshop;
  - 5 cfu per il Corso in Teoria e pratica dei diritti umani I;
  - 5 cfu per il Corso in Teoria e pratica dei diritti umani II;
  - 5 cfu per la Winter School;
  - 5 cfu per la Summer School;
  - 7 cfu per i Seminari.
4. L'ottenimento dei cfu previsti per l'attività didattica è subordinato all'effettiva partecipazione, e all'esito positivo delle modalità di verifica eventualmente previste.
5. I cfu di attività di ricerca sono così distribuiti:
  - 20 cfu per il soddisfacente adempimento dei requisiti minimi riguardo alla redazione della tesi di dottorato;
  - 1 cfu per ogni partecipazione a convegni, workshops ecc. organizzati da altre strutture (fino a un massimo di 30 cfu per attività di ricerca);
  - 3 cfu per ogni presentazione a convegni, workshops ecc. organizzati da altre strutture (fino a un massimo di 30 cfu per attività di ricerca);
  - 5 cfu per lo svolgimento della relazione pubblica sullo stato di avanzamento della tesi;
  - 5 cfu per la pubblicazione di un articolo presso riviste scientifiche;(queste due ultime attività sono sostituite dal Corso introduttivo nel caso degli studenti di primo anno).

## **Art. 8 – Prova di ammissione al Dottorato.**

La Commissione dovrà essere composta in modo da rispettare la natura interdisciplinare del Dottorato secondo le indicazioni di volta in volta stabilite dal Collegio dei docenti. Nel valutare i candidati si dovrà

tenere conto dei diversi percorsi di studio con cui si può accedere al dottorato. In ogni caso, la commissione dovrà verificare la conoscenza di elementi essenziali del tema dei diritti umani e la conoscenza di una lingua straniera a scelta di ciascun candidato.

#### **Art. 9 – Rappresentanti dei dottorandi.**

1. All'inizio di ogni nuovo ciclo e non oltre il mese di febbraio i dottorandi procederanno ad eleggere il proprio rappresentante.
2. I rappresentati possono essere chiamati a partecipare alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno delle riunioni del Collegio dei docenti.
3. I rappresentanti possono altresì richiedere al coordinatore l'inserimento all'ordine del giorno della prossima riunione del Collegio di questioni di interesse dei dottorandi.
4. I rappresentanti devono, in collaborazione con il coordinatore e con la commissione didattica, farsi carico delle operazioni di organizzazione e valutazione dell'attività didattica eventualmente richieste.

#### **Art. 10 – Tutor.**

1. All'inizio del primo anno del corso di dottorato il collegio dei docenti, nel corso di un'apposita seduta di presentazione dei candidati ammessi al corso, assegnerà a ciascuno di essi uno o più tutor.
2. Potranno essere assegnati anche tutori esterni al collegio dei docenti, di Atenei italiani o esteri, nel caso in cui la tematica di ricerca del candidato richieda competenze specialistiche.

#### **Art. 11 – Cura del calendario e del registro ufficiale delle presenze.**

Il coordinatore o, per sua delega, il vice coordinatore o la commissione didattica curano il calendario delle attività formative e del relativo registro delle presenze, che saranno custoditi dalla segreteria del Dottorato. Le presenze saranno rilevate dal coordinatore o da persona da questi delegata durante ciascuna attività.

#### **Art. 12 – Verifiche annuali e finali.**

1. Al termine del primo e del secondo anno di corso i dottorandi devono presentare al collegio dei docenti un'articolata relazione, vistata dal tutore o dai tutori, sulle attività didattiche e di ricerca svolte e sullo stato di avanzamento della ricerca. Devono altresì sostenere un colloquio con una commissione formata dal coordinatore o dal vice-coordinatore e da altri docenti del collegio. Il collegio si assicura che questi siano in numero rilevante.
2. L'oggetto del colloquio è la relazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b.

#### **Art. 13 – Operazioni di valutazione del Dottorato.**

1. Al termine di ciascun anno i dottorandi saranno invitati a compilare una scheda volta a manifestare la loro valutazione in ordine alla qualità delle attività formative del Dottorato, con specifico riferimento all'organizzazione interna, alle attrezzature, ai seminari, ai collegamenti con istituzioni accademiche e centri culturali, tanto italiani che esteri.

2. I risultati del questionario costituiscono oggetto di esame e di discussione da parte del collegio dei docenti in occasione della prima riunione utile dell'anno accademico successivo, al fine di tenerne conto nella programmazione del medesimo anno accademico.